

Causa C-63/24 [Galte]ⁱ

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

26 gennaio 2024

Giudice del rinvio:

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania)

Data della decisione di rinvio:

24 gennaio 2024

Attore in primo grado e ricorrente:

K.L.

Convenuto in primo grado e resistente:

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(...)

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

(CORTE AMMINISTRATIVA SUPREMA DI LITUANIA)

ORDINANZA

24 gennaio 2024

(...)

La Sezione, in composizione ampliata, della Corte amministrativa suprema di Lituania (...) [composizione dell'organo giurisdizionale]

ha esaminato, in un'udienza della Corte nell'ambito del procedimento scritto di impugnazione, la causa amministrativa relativa all'impugnazione proposta dal ricorrente, K.L., avverso la sentenza del Vilniaus apygardos administracinis

¹⁰ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al vero nome di nessuna delle parti del procedimento.

teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) del 30 marzo 2023 nella causa amministrativa relativa al ricorso proposto da [tale] ricorrente (...) nei confronti del resistente, il Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Dipartimento della migrazione del Ministero dell'Interno della Repubblica di Lituania), diretto all'annullamento di una decisione e di un'ordinanza di esecuzione di atti.

La Sezione, in composizione ampliata,

ha stabilito quanto segue:

I.

- 1 La presente causa verte su una controversia tra il ricorrente, K.L., (in prosieguo: il «ricorrente») e il resistente, il Dipartimento della migrazione del Ministero dell'Interno della Repubblica di Lituania (in prosieguo: il «resistente» o il «Dipartimento»), vertente sulla questione se la parte della decisione del resistente del 16 gennaio 2023 (...) (in prosieguo: la «decisione»), con la quale è stato deciso di non concedere asilo al ricorrente nella Repubblica di Lituania, fosse legittima e fondata.

Contesto normativo. Diritto internazionale.

- 2 La Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [*United Nations Treaty Series*, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)] (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»), è entrata in vigore il 22 aprile 1954. Essa è stata completata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: il «Protocollo»).
- 3 Il preambolo della Convenzione di Ginevra ricorda che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) è incaricato di supervisionare le convenzioni internazionali che prevedono la protezione dei rifugiati e prevede che gli Stati si impegnino a cooperare con l'UNHCR nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, ad agevolare il suo dovere di supervisione dell'applicazione di tali strumenti.
- 4 L'articolo 1, parte F, lettera b), della Convenzione di Ginevra stabilisce che le disposizioni di tale convenzione non si applicano alle persone nei confronti delle quali sussistano seri motivi per ritenere che abbiano commesso un reato grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglienza prima della loro ammissione in qualità di rifugiato in tale paese.
- 5 Conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione di Ginevra, nessuno Stato contraente può espellere o respingere in qualsiasi modo un rifugiato verso le frontiere di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate

a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica.

Contesto normativo. Diritto dell'Unione europea.

- 6 Il considerando 4 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta («direttiva 2011/95/UE»), stabilisce che la Convenzione di Ginevra e il Protocollo costituiscono la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati.
- 7 Il considerando 16 della direttiva 2011/95/UE precisa che quest'ultima rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della dignità umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito e a promuovere l'applicazione degli articoli 1, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 e 35 di detta Carta, e dovrebbe pertanto essere attuata di conseguenza.
- 8 A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE, un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune.
- 9 L'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE stabilisce che gli Stati membri rispettano il principio di «non refoulement» in conformità dei propri obblighi internazionali.
- 10 L'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati e a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Contesto normativo. Diritto nazionale.

- 11 L'articolo 86, paragrafo 1, del Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties (legge della Repubblica di Lituania relativa allo status giuridico degli stranieri) (in prosieguo: la «Legge») dispone che «lo status di rifugiato è

riconosciuto al richiedente asilo che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dello Stato di cui ha la cittadinanza e che non può o ha paura di avvalersi della protezione di tale Stato, o che, non avendo la cittadinanza di uno Stato estero, si trova fuori dello Stato in cui risiede abitualmente e, per i motivi sopra esposti, non può o ha paura di farvi ritorno, purché non rientri nelle cause di esclusione di cui all'articolo 88, paragrafi 1 e 2, della presente legge».

- 12 L'articolo 88, paragrafo 2, punto 3, della Legge stabilisce che «il richiedente asilo che soddisfa i criteri di cui all'articolo 86, paragrafo 1, della presente legge non può beneficiare dello status di rifugiato se vi sono seri motivi per ritenere che, prima di entrare nella Repubblica di Lituania, abbia commesso un reato grave di diritto comune (atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune) o si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, o abbia istigato o altrimenti partecipato alla commissione di tali reati o di tali atti».
- 13 L'articolo 40, paragrafo 1, punto 8, della Legge precisa che un permesso di soggiorno temporaneo può essere rilasciato o rinnovato a uno straniero, *inter alia*, se uno straniero non può essere rimpatriato in uno Stato estero o espulso dalla Repubblica di Lituania nei casi di cui all'articolo 130, paragrafi 1, 2 e 4, di tale Legge;
- 14 L'articolo 130, paragrafo 1, della Legge vieta l'espulsione o il rimpatrio di uno straniero in un paese in cui la sua vita o la sua libertà sono minacciate o in cui può essere perseguitato a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, o in un paese dal quale può essere successivamente inviato in tale paese.
- 15 Ai sensi del punto 92.2.2. del Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašas (Descrizione delle procedure per il riconoscimento e la revoca dell'asilo nella Repubblica di Lituania), approvato dal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 1V-131 (ordinanza n. 1V-131 del Ministro dell'Interno della Repubblica di Lituania del 24 febbraio 2016; la versione pertinente al caso di specie è quella modificata da ultimo dall'ordinanza n. 1V-819 del 28 dicembre 2022), un funzionario autorizzato del Dipartimento della migrazione che esamina la domanda di asilo nel merito deve verificare i dati relativi al richiedente asilo nel registro degli indagati, imputati e condannati, vale a dire se il richiedente asilo (di età superiore ai 14 anni) non sia stato dichiarato colpevole, con sentenza definitiva di un tribunale, di aver commesso un reato grave o gravissimo o di essere complice nella commissione di tale reato.

Fatti rilevanti.

- 16 Nella presente [causa] amministrativa, è stato accertato che il 17 febbraio 2022, dopo aver attraversato illegalmente la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia, il ricorrente ha presentato al Dipartimento una domanda di concessione di asilo e di permesso di soggiorno temporaneo nella Repubblica di Lituania.
- 17 Secondo il ricorrente, egli è stato ingiustamente condannato tre volte dalle autorità in *(dati censurati)*, il vero motivo essendo che era attivo nell'opposizione *(dati censurati)* in *(dati censurati)*. Il ricorrente ha dichiarato di essere fuggito da *(dati censurati)* perché le forze dell'ordine di quel paese avevano iniziato a condurre interrogatori *(dati censurati)*, circostanza che il ricorrente ha interpretato come un tentativo da parte delle autorità competenti di fabbricare un altro procedimento penale contro di lui. Secondo il ricorrente, egli è perseguitato dalle autorità di *(dati censurati)* per due motivi: diffusione di informazioni politiche e organizzazione di manifestazioni.
- 18 A seguito di un'indagine, il Dipartimento ha individuato il possibile motivo della persecuzione del ricorrente in una critica pubblica alle autorità di *(dati censurati)* *(dati censurati)*. Secondo le informazioni raccolte sullo Stato d'origine, le persone che non sono d'accordo con *(dati censurati)* in *(dati censurati)* sono perseguitate molto attivamente. Di conseguenza, il Dipartimento ha osservato che, sebbene i post sui social media del ricorrente non fossero popolari, il nome del ricorrente era apparso nell'elenco *(dati censurati)* pubblicato dalle autorità di *(dati censurati)*, nonché in vari articoli dei media *(dati censurati)*. In tali circostanze, secondo la valutazione del Dipartimento, è altamente probabile che il ricorrente venga arrestato nel paese d'origine e che i suoi contenuti sui social media siano probabilmente controllati dopo l'arresto. Ciò ha indotto il Dipartimento a concludere che il ricorrente era quasi certamente a rischio di azione penale per aver pubblicato il contenuto summenzionato e che poteva quindi essergli riconosciuto lo status di rifugiato nella Repubblica di Lituania.
- 19 *(dati censurati)*.
- 20 Dopo aver valutato il contenuto, le circostanze, le conseguenze e la condanna delle cause penali del ricorrente, il Dipartimento ha ritenuto che le accuse contro il ricorrente *(dati censurati)* siano fondate (...). In altri termini, secondo la valutazione del Dipartimento, il ricorrente ha commesso atti che rientrano nella definizione di «reato grave di diritto comune» e, pertanto, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, punto 3, della Legge, egli è escluso dallo status di rifugiato.
- 21 Dopo aver constatato che al ricorrente non poteva essere concessa la protezione internazionale per i motivi previsti dall'articolo 88 della Legge, il Dipartimento ha tuttavia deciso, sulla base dell'articolo 130, paragrafo 1, della Legge, che era vietato rimpatriare il ricorrente nel suo paese d'origine, in quanto avrebbe potuto essere perseguitato in *(dati censurati)* a causa delle sue opinioni politiche. Di

conseguenza, sulla base dell'articolo 40, paragrafo 1, punto 8, della Legge, il Dipartimento ha rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo al ricorrente.

- 22 Poiché non era d'accordo con la parte della decisione che gli negava l'asilo nella Repubblica di Lituania, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale di Vilnius. Con sentenza del 30 marzo 2023, tale giudice ha respinto il ricorso del ricorrente in quanto infondato. Il ricorrente ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Corte amministrativa suprema di Lituania.

La Sezione, in composizione ampliata,

accerta quanto segue:

II.

- 23 La presente causa solleva questioni relative all'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto (...) con l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Occorre pertanto sottoporre alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale (...) [rinvio a disposizioni di diritto processuale].
- 24 Il ricorrente sottolinea di aver già scontato una pena per il reato per il quale il Dipartimento lo ha escluso dallo status di rifugiato. Sulla base delle fonti pubblicate dall'UNHCR, il ricorrente sostiene che la disposizione relativa all'esclusione dallo status di rifugiato non è più applicabile in tali situazioni. Di conseguenza, il ricorrente chiede che la questione sia sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE.
- 25 Il resistente sottolinea che il legislatore lituano non ha definito la nozione di reato grave di diritto comune. Tale definizione non è neppure esplicitamente contenuta nella direttiva 2011/95/UE. Pertanto, nel caso del ricorrente, è stato fatto ricorso alla Guida pratica sull'esclusione per reati gravi (di diritto comune) dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo¹ (la «Guida pratica sui reati gravi (di diritto comune)»), che stabilisce la definizione di reati gravi di diritto comune e i criteri per la valutazione. Conformemente ai criteri enunciati in tale guida, il

¹ Agenzia dell'Unione europea per l'asilo «Guida pratica sull'esclusione per reati gravi (di diritto comune)»: <https://euaa.europa.eu/it/publications/guida-pratica-sullesclusione-reati-gravi-di-diritto-comune>.

Dipartimento ha esaminato i reati commessi dal ricorrente e ha constatato che uno di tali reati rientrava nella definizione di «reato grave di diritto comune».

- 26 Secondo il resistente, attualmente vi è una mancanza di giurisprudenza sulla questione in esame e vi è una mancanza di coerenza nel modo in cui gli Stati membri dell'UE definiscono o valutano l'impatto dell'aver scontato una pena sulla decisione di non concedere asilo in caso di reati gravi di diritto comune. La Guida pratica sui reati gravi (di diritto comune) dell'EUAA non affronta la valutazione dei casi in cui una persona ha scontato una pena. Tuttavia, la Guida pratica dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) «EASO Guida pratica: esclusione» spiega che «a seconda delle prassi nazionali, il funzionario competente potrebbe valutare se il richiedente ha già scontato una pena sufficiente per l'atto o gli atti che danno luogo a esclusione tenendo conto di quanto segue: il periodo di tempo della pena scontata in relazione a ciò che potrebbe essere considerato un periodo di tempo ragionevole in base agli standard europei; il comportamento tenuto dall'individuo, successivamente alla sua partecipazione all'atto o agli atti, includendo anche il periodo trascorso in carcere; se il richiedente ha espresso rimorso, ha offerto una riparazione e/o si è assunto la responsabilità per l'atto o gli atti».² Il convenuto sottolinea che il tenore letterale di tale guida suggerisce che il funzionario competente dispone di un potere discrezionale al riguardo.
- 27 A norma dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE, per «rifugiato» si intende un cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12.
- 28 I reati e gli atti di cui all'articolo 1F, della Convenzione di Ginevra o all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 costituiscono una grave minaccia ai valori fondamentali quali il rispetto della dignità umana e dei diritti umani, su cui, come sancito dall'articolo 2 TUE, l'Unione si fonda, e alla pace, che l'Unione ha come scopo di promuovere, a norma dell'articolo 3 TUE [sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 2 maggio 2018, *K. contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie e H.F. contro Belgische Staat*, cause riunite C-331/16 e C-366/16, EU:C:2018:296, punto 46).
- 29 L'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE stabilisce che un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che abbia commesso al di fuori del paese di

² Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, «EASO Guida pratica: esclusione», pag. 37, <https://euaa.europa.eu/it/publications/guida-pratica-esclusione>.

accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune.

- 30 La sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) nelle cause riunite C-57/09 e C-101/09, *Bundesrepublik Deutschland/B e D*, sottolinea che l'esclusione dallo status di rifugiato per una delle cause enunciate all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b) o c) della direttiva 2004/83 è connessa alla gravità degli atti commessi, la quale deve essere di un grado tale che, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva, la persona interessata non possa legittimamente aspirare alla protezione collegata allo status di rifugiato. Di conseguenza, l'autorità competente ha l'obbligo di valutare la gravità degli atti commessi e la responsabilità individuale della persona interessata. A tal fine, occorre tener conto di tutte le circostanze che caratterizzano tali atti e della situazione di tale persona. Qualora una siffatta valutazione conduca alla conclusione che l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE si applica, non è necessario procedere ad un esame di proporzionalità [sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 9 novembre 2010, *Bundesrepublik Deutschland/B e D*, cause riunite C-57/09 e C-101/09, EU:C:2010:661, punti 108 e 109].
- 31 Secondo questa Sezione, la sentenza della Corte di giustizia nella causa *Ahmed* è pertinente, *mutatis mutandis*, ai fini dell'interpretazione del motivo di esclusione dallo status di rifugiato di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE. In tale sentenza, la Corte di giustizia, esaminando il motivo di esclusione dalla protezione sussidiaria di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE, ha rilevato che, sebbene il criterio della pena prevista sulla base della legislazione penale dello Stato membro interessato sia di particolare importanza nel valutare la gravità del reato che giustifica l'esclusione dalla protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95, l'autorità competente dello Stato membro interessato può invocare la causa di esclusione prevista da tale disposizione solo dopo aver effettuato, per ciascun caso individuale, una valutazione dei fatti precisi di cui essa ha conoscenza, al fine di determinare se sussistano fondati motivi per ritenere che gli atti commessi dalla persona interessata, che per il resto soddisfa i criteri per ottenere lo status richiesto, rientrino in tale causa di esclusione. Tale interpretazione è corroborata dalla relazione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) per il mese di gennaio 2016, intitolata «Esclusione: Articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche (2011/95/UE)», la quale raccomanda, al punto 3.2.2 relativo all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95, che la gravità del reato in grado di escludere una persona dalla protezione sussidiaria sia valutata alla luce di una pluralità di criteri quali, segnatamente, la natura dell'atto di cui trattasi, i danni causati, la forma del procedimento utilizzato per esercitare l'azione penale, la natura della pena prevista e la presa in considerazione della questione se anche la maggior parte degli organi giurisdizionali consideri l'atto di cui trattasi un reato grave. La Corte di giustizia ha altresì rilevato che

raccomandazioni analoghe sono, inoltre, contenute nei punti da 155 a 157 del Manuale sulle procedure e sui criteri da applicare per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati (cfr. sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2018, *Shajin Ahmed* contro *Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal*, causa C-369/17, EU:C:2018:713, punti da 55 a 57).

- 32 In tale contesto, occorre rilevare che, nella presente causa amministrativa, si pone la questione della valutazione, nell'ambito dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE, della pena scontata per un reato commesso. Secondo la presente Sezione, una siffatta circostanza non è, per sua stessa natura, connessa alla «gravità» dell'atto commesso dal richiedente asilo né alla «responsabilità individuale» di quest'ultimo per aver commesso tale atto.
- 33 A tale riguardo, la presente Sezione osserva che la Guida pratica sull'esclusione per reati gravi (di diritto comune), menzionata al punto 25 della presente ordinanza, non individua la circostanza rilevante nella presente causa amministrativa (la pena scontata dal richiedente asilo) come uno dei criteri per valutare la gravità del reato (o nell'elenco, nell'allegato A di tale documento, delle circostanze che possono essere prese in considerazione nell'analisi individuale della gravità del reato); è vero, tuttavia, che l'elenco non è né definitivo né esaustivo³.
- 34 Tale circostanza non è menzionata nella sezione 3.4 dell'analisi giuridica dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo «Esclusione: Articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche. Seconda edizione» che esamina gli elementi di un reato grave di diritto comune ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE, o nella sezione 3.6, che evidenzia gli aspetti giuridici rilevanti per l'accertamento della responsabilità individuale.⁴ È vero che la sezione 3.7 «Espiazione» di tale documento precisa che «[l]a questione relativa alla possibilità o meno che l'espiazione di un reato o di un atto che dà luogo a esclusione costituisca effettivamente una considerazione pertinente ai fini della valutazione dell'esclusione dallo status di rifugiato è stata affrontata indirettamente dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza B e D nella sua risposta a due delle questioni rinviate dal Tribunale amministrativo federale tedesco». Secondo la presente Sezione, la sezione 3.7 dell'analisi giuridica dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo in questione non esprime una posizione chiara sulla questione in esame e, più significativamente, la giurisprudenza della Corte di giustizia non

³ Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, «Guida pratica sull'esclusione per reati gravi (di diritto comune)», pagg. 13-18; <https://euaa.europa.eu/it/publications/guida-pratica-sullesclusione-reati-gravi-di-diritto-comune>.

⁴ Ufficio europeo di sostegno per l'asilo Analisi giudiziaria «Esclusione: Articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche. Seconda edizione»; https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2023-01/2020_Judicial_Analysis_Exclusion_2nd_edition_IT.pdf.

ha interpretato né valutato circostanze di natura analoga ai fini dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE.

- 35 Tuttavia, ai sensi del punto 157 del Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, cui la Corte fa riferimento nella sentenza *Ahmed*, «[p]er valutare la natura del crimine che si presume sia stato commesso (...) [i]l fatto che il richiedente condannato per un grave reato di diritto comune abbia già scontato la pena o sia stato graziato oppure abbia beneficiato di una amnistia deve pure essere preso in considerazione. In tal caso si può ritenere che la clausola di esclusione non sia più applicabile, a meno che non si dimostri che, nonostante la grazia o l'amnistia, le tendenze criminali del richiedente continuino ad avere un peso prevalente».⁵
- 36 Inoltre, la guida pratica dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo «EASO Guida pratica: esclusione» fornisce un elenco di controllo di ulteriori considerazioni, affermando *expressis verbis* che «[l]e considerazioni di seguito potrebbero essere soggette alle prassi nazionali. Quando sussistono fondati motivi per ritenere che il richiedente incorra in una responsabilità individuale per l'atto o gli atti che danno luogo a esclusione, a seconda della prassi nazionale, il funzionario competente può continuare a valutare se in questo caso l'esclusione soddisferebbe gli scopi delle relative clausole. Quanto più è oltraggioso l'atto che dà luogo a esclusione — o quanto più oltraggiosi sono gli atti che danno luogo a esclusione — meno rilevanti sarebbero i seguenti fattori ai fini della decisione finale».⁶ Tali fattori comprendono: (i) l'aver scontato la pena per l'atto che (altrimenti) dà luogo a esclusione; (ii) il periodo di tempo della condotta criminosa; (iii) l'amnistia o la grazia.
- 37 Alla luce di quanto precede, la Sezione, in composizione ampliata, ritiene che, nel contesto di tutte le circostanze pertinenti, nella valutazione della gravità del reato commesso dal richiedente asilo e della responsabilità individuale di quest'ultimo, la pena già scontata dal richiedente, la grazia o l'amnistia concessi al richiedente, o qualsiasi altra circostanza di natura analoga, possano costituire un fattore pertinente che determina la (non) applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE. Tuttavia, alla presente Sezione non è chiaro se una circostanza come quella di cui trattasi nel caso di specie precluda *ipso facto* l'applicabilità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE. In altri termini, la Sezione nutre dubbi sul fatto che, nel valutare se gli atti di una persona che altrimenti soddisfa i criteri per la concessione dello status di rifugiato rientrino nei motivi di esclusione dallo status di rifugiato di cui all'articolo 12,

⁵ Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, pag. 38, paragrafo 157; <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Manuale-procedure-e-criteri-determinazione-status-rifugiato-compresso.pdf>.

⁶ Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, «EASO Guida pratica: esclusione», pag. 35, <https://euaa.europa.eu/it/publications/guida-pratica-esclusione>.

paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE, vi sia l'obbligo di prendere in considerazione la pena già scontata da tale persona, la grazia o l'amnistia concessi a tale persona, o qualsiasi altra circostanza di natura analoga.

- 38 In tale contesto, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del Protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati e conformemente al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Di conseguenza, la presente Sezione ritiene importante sottolineare che le cause di esclusione dello status di rifugiato previste all'articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra e all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 sono state istituite al fine di escludere dal beneficio di tale status le persone ritenute indegne della protezione ad esso connessa (sentenza della Corte di giustizia del 2 maggio 2018, *K. contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie e H.F. contro Belgische Staat*, cause riunite C-331/16 e C-366/16, EU:C:2018:296, punto 50). Pertanto, secondo la presente Sezione, l'obbligo, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE, di prendere in considerazione la pena scontata, la grazia o l'amnistia concessa o qualsiasi altra circostanza di natura analoga implicherebbe, in parte, che la valutazione della gravità del reato e della responsabilità individuale del richiedente asilo che ha commesso il reato non sarebbe più decisiva nelle circostanze summenzionate e che, in particolare, tutte queste persone non sarebbero più considerate «persone ritenute indegne della protezione ad esso connessa».
- 39 È vero che i motivi di esclusione privano le persone il cui bisogno di protezione internazionale è stato accertato delle garanzie previste dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dalla direttiva 2011/95/UE e, in tal senso, si configurano come eccezioni o limiti all'applicazione di una norma umanitaria. Date le potenziali conseguenze della loro applicazione, un approccio di particolare cautela si impone [v. conclusioni dell'avvocato generale Paolo Mengozzi del 1° giugno 2010 nelle cause riunite *B* (C-57/09) e *D* (C-101/09), EU:C:2010:302, punto 46]. La Nota sulle clausole di esclusione, di cui al n. EC/47/SC/CRP.29, del Comitato esecutivo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), commentando l'articolo 1F, lettera b), della Convenzione di Ginevra, sostiene che deve essere applicato un «test di bilanciamento»: tale criterio garantisce che l'esclusione non comporti per l'autore del reato un danno maggiore di quello giustificato dal presunto reato. Pertanto, la sua gravità dovrebbe essere soppesata rispetto al livello di persecuzione che l'autore del reato può subire nel paese d'origine. Se la persecuzione temuta è così grave da mettere in pericolo la vita o la libertà dell'autore del reato, solo un reato estremamente grave giustificherebbe l'applicazione di questa clausola di esclusione.⁷ Secondo la presente Sezione, il

⁷ Note on the Exclusion Clauses EC/47/SC/CRP.29 of the Executive Committee of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), paragrafo 18; <https://www.unhcr.org/publications/note-exclusion-clauses>

requisito del summenzionato «test di bilanciamento» è, in linea di principio, assicurato dal principio di non respingimento, che è garantito nei confronti del richiedente asilo anche in caso di diniego di asilo, come nelle circostanze del procedimento principale.

III.

40 (...) [obbligo di presentare la domanda ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE]

41 In tali circostanze, al fine di dissipare i dubbi sorti in merito all'interpretazione e all'applicazione della disposizione del diritto dell'Unione europea pertinente ai rapporti giuridici di cui trattasi nella presente controversia, occorre chiedere alla Corte di giustizia di interpretare l'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE, in combinato disposto (...) con l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Una risposta alla questione sollevata nel dispositivo della presente ordinanza è fondamentale per il caso di specie, in quanto consentirebbe altresì, nell'assicurare in particolare il primato del diritto dell'Unione europea, di garantire una giurisprudenza nazionale uniforme.

Alla luce delle considerazioni che precedono, (...) [rinvio a disposizioni di diritto processuale], la Sezione, in composizione ampliata, della Corte amministrativa suprema di Lituania (...)

ordina come segue:

(...) [formulazione procedurale standard]

Alla Corte di giustizia dell'Unione europea è sottoposta la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che, nel valutare se gli atti di una persona che altrimenti soddisfa i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato rientrano nei motivi di esclusione dallo status di rifugiato di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE, sussiste l'obbligo di prendere in considerazione la pena già scontata da tale persona, la grazia o l'amnistia concessi a tale persona, o qualsiasi altra circostanza di natura analoga».

(...)

[Formulazione procedurale standard e composizione dell'organo giurisdizionale]